



CITTA' DI RECCO
(Città metropolitana di Genova)

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL
CANONE DI CONCESSIONE PER
L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI
APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO
INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI
REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE
ATTREZZATE**

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 18/02/2021

INDICE

- Art. 1 Finalità e contenuti*
- Art. 2 Disposizioni generali*
- Art. 3 Presupposto ed ambito di applicazione*
- Art. 4 Soggetto passivo*
- Art. 5 Funzionario Responsabile*
- Art. 6 Rilascio della concessione/autorizzazione*
- Art. 7 Titolarità della concessione/autorizzazione e subentro*
- Art. 8 Criteri per la determinazione della tariffa*
- Art. 9 Classificazione del territorio in categorie*
- Art. 10 Determinazione della misura della tariffa di base*
- Art. 11 Tipologie di occupazione e relativi coefficienti moltiplicatori*
- Art. 12 Determinazione del canone*
- Art. 13 Mercati periodici tematici*
- Art. 14 Modalità e termini per il pagamento del canone*
- Art. 15 Accertamenti*
- Art. 16 Sanzioni e indennità*
- Art. 17 Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico*
- Art. 18 Rateizzazione su provvedimenti definitivi*
- Art. 19 Riscossione coattiva*
- Art. 20 Rimborsi e compensazioni*
- Art. 21 Contenzioso*
- Art. 22 Gestione in concessione*
- Art. 23 Trattamento dei dati personali*
- Art. 24 Clausola di adeguamento*
- Art. 25 Disposizioni transitorie*
- Art. 26 Entrata in vigore*

ART. 1 FINALITA' E CONTENUTI

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, disciplina i criteri di applicazione del "Canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio ed al patrimonio indisponibile destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate", istituito ai sensi dei commi 837 e seguenti della Legge 27/12/2019, n. 160.
2. Il regolamento contiene i principi e le disposizioni riguardanti le occupazioni di cui all'art. 3, comma 2 e art. 13 che insistono nell'ambito del territorio del Comune e disciplina i criteri per la determinazione ed applicazione del canone, la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, le modalità e i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni ed esenzioni, nonché le sanzioni da applicare in caso di occupazioni realizzate abusivamente.
3. Il presente regolamento si applica in deroga alle disposizioni concernenti il "Canone unico patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria" e sostituisce il Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui all'art. 10, comma 1, lett. B) del presente regolamento, i prelievi sui rifiuti (TARI) di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013.

ART. 2 DISPOSIZIONI GENERALI

1. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione/autorizzazione comunale se non nei casi previsti dal presente regolamento o da altre norme vigenti.
2. Le autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico destinato a mercati realizzati anche in strutture attrezzate sono, salvo diversa ed esplicita disposizione, a titolo oneroso.

ART. 3 PRESUPPOSTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Presupposto del canone è l'occupazione, anche abusiva, di spazi ed aree pubbliche appartenenti al demanio ed al patrimonio indisponibile del Comune destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.
Sono parimenti assoggettate al canone le occupazioni destinate a mercati realizzate in aree di proprietà privata sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio e le aree private che sono di uso pubblico per destinazione dello stesso proprietario, quali le aree sotto i portici degli immobili di proprietà privata, ma aperti al pubblico.
Sono equiparati a tali aree i passaggi privati aperti colleganti direttamente due strade comunali.
2. Oggetto del presente Regolamento sono le occupazioni effettuate sulle aree destinate al mercato, così come definite, nella loro ubicazione e tipologia, dal Capo IV "Disposizioni per il mercato settimanale" del vigente Regolamento comunale per le

attività commerciali su aree pubbliche approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 72 del 19/12/2002 e ss.mm.ii.

ART. 4 SOGGETTO PASSIVO

1. Il Canone è dovuto al Comune dal titolare dell'atto di concessione/autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, come risultante da verbale di accertamento redatto da pubblico ufficiale, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione/autorizzazione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.
2. Il Canone è indivisibile e il versamento dello stesso, nella fattispecie di contitolarità di concessione/autorizzazione viene effettuato indifferentemente da uno dei contitolari in base ai principi della solidarietà nell'obbligazione tra i condebitori, così come previsto dall'art. 1292 del Codice civile
3. Nel caso di una pluralità di occupanti abusivi o divenuti abusivi, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del Canone.
4. Sono considerate abusive le occupazioni:
 - realizzate senza la concessione comunale o con destinazione d'uso diversa da quella prevista in concessione;
 - difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione;
 - che si protraggano oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o dalla proroga della concessione ovvero dalla revoca o dalla decadenza o dall'estinzione o dalla sospensione della concessione medesima;
 - eccedenti lo spazio concesso e limitatamente alla sola parte eccedente;
 - effettuate da persona diversa dal titolare della concessione, fatti salvi i casi di subingresso previsti dalla legge e dal presente Regolamento.
5. Nei casi di subingresso di azienda, di affitto di azienda o di altra cessione precaria della gestione dell'azienda, il canone viene ripartito tra le parti (cedente e subentrante) tenendo conto, in base alla data di stipulazione del contratto di affitto e di recesso, dei periodi di effettiva disponibilità dell'azienda.

ART. 5 FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Il Funzionario responsabile all'applicazione del Canone di cui al presente Regolamento è il Responsabile del Servizio attività produttive.
Tale funzionario provvede all'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del predetto canone, sottoscrive i relativi atti, compresi quelli che autorizzano i rimborsi e rappresenta il Comune in giudizio per le controversie relative al canone stesso.
2. E' in facoltà del funzionario, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente in materia, affidare singoli procedimenti ad altri dipendenti facenti parte della propria struttura organizzativa.
3. Nel caso di affidamento della gestione in concessione, le attribuzioni dei commi precedenti spettano al concessionario.

ART. 6
RILASCIO DELLA CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE

1. Per il rilascio degli atti di autorizzazione amministrativa all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio e di concessione pluriennale di occupazione del suolo pubblico nei mercati si rinvia a quanto previsto dal sopra citato "Regolamento comunale per le attività commerciali su aree pubbliche" e dalle altre disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia.

ART. 7
TITOLARITA' DELLA CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE E SUBENTRO

1. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche, mediante l'utilizzo di un posteggio, vale anche come concessione all'occupazione del suolo pubblico.
Il relativo canone viene applicato con tariffe inerenti all'occupazione temporanea.
2. In caso di trasferimento in proprietà, per atto tra vivi o causa di morte, dell'azienda commerciale, costituisce causa di diniego al subingresso l'esistenza di morosità delle parti nei confronti del Comune, per debiti inerenti il pagamento del canone. Il rilascio della nuova autorizzazione/concessione al subentrante è pertanto subordinato alla regolarizzazione da parte del cedente del canone maturato fino alla data di trasferimento della proprietà, desumibile dal contratto di vendita dell'azienda, regolarmente registrato all'Ufficio delle Entrate.
3. In caso di affitto e/o gestione dell'azienda, la responsabilità del pagamento del canone maturato durante il periodo di vigenza del contratto di affitto è solidale tra il proprietario e l'affittuario e/o gestore.
Pattuizioni tra le parti aventi contenuto diverso da quanto sopra, non hanno alcun valore.

ART. 8
CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

1. La tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico è determinata dal Comune sulla base dei seguenti elementi:
 - a) classificazione delle strade in ordine di importanza;
 - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o lineari, con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
 - c) durata dell'occupazione;
 - d) tipologia;
 - e) valore economico della disponibilità dell'area in relazione all'attività esercitata, al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area stessa all'uso pubblico, con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni/ autorizzazioni anche in relazione alle modalità dell'occupazione nonché ai costi sostenuti dal Comune per la sua salvaguardia.
2. L'importo finale delle tariffe deve essere arrotondato al centesimo, in modo che, se il terzo decimale è inferiore a cinque, l'importo da pagare deve essere arrotondato per difetto, mentre se è uguale o superiore a cinque, l'importo da pagare deve essere arrotondato per eccesso.

ART. 9 CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO IN CATEGORIE

1. Ai fini dell'applicazione del canone per le occupazioni di suolo pubblico, le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche del Comune di Recco, sono suddivisi in quattro categorie, in base alla loro importanza, ricavata dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico e lavorativo, presenze commerciali, densità di traffico pedonale e veicolare, come indicato nell'elenco e nella planimetria allegati rispettivamente sub. "A" e sub. "B" al presente regolamento:
 - I categoria: comprende le strade, gli spazi e le aree pubbliche ricadenti nella zona colorata in arancione;
 - II categoria: comprende le strade, gli spazi e le aree pubbliche ricadenti nella zona colorata in verde;
 - III categoria: comprende le strade, gli spazi e le aree pubbliche ricadenti nella zona colorata in azzurro;
 - IV categoria: comprende tutto il restante territorio.
2. La tariffa è articolata come segue:
 - territorio del Comune classificato nella prima categoria: tariffa intera;
 - territorio del Comune classificato nella seconda categoria: tariffa ridotta all'80%;
 - territorio del Comune classificato nella terza categoria: tariffa ridotta al 60%;
 - territorio del Comune classificato nella quarta categoria: tariffa ridotta al 50%.

ART. 10 DETERMINAZIONE DELLA MISURA DELLA TARIFFA DI BASE

1. Le tariffe standard annuali e giornaliere sono determinate ai sensi dei commi 841 e 842 della Legge n. 160/2019 e della classificazione di cui all'art. 9 e costituiscono la tariffa ordinaria di base.

A) OCCUPAZIONE PERMANENTI (tariffa annua per metro quadrato o lineare):

I CATEGORIA	Euro 30,00	(tariffa intera)
II CATEGORIA	Euro 24,00	(tariffa ridotta all'80%)
III CATEGORIA	Euro 18,00	(tariffa ridotta al 60%)
IV CATEGORIA	Euro 15,00	(tariffa ridotta al 50%)

B) OCCUPAZIONI TEMPORANEE (tariffa giornaliera per metro quadrato o lineare):

I CATEGORIA	Euro 0,60	(tariffa intera)
II CATEGORIA	Euro 0,48	(tariffa ridotta all'80%)
III CATEGORIA	Euro 0,36	(tariffa ridotta al 60%)
IV CATEGORIA	Euro 0,30	(tariffa ridotta al 50%).

2. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
3. Le tariffe giornaliere si applicano frazionate per ore, fino ad un massimo di 9, in relazione all'orario effettivo, in ragione della superficie occupata e possono prevedere riduzioni, esenzioni ed aumenti nella misura massima del 25% delle medesime tariffe.
Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale o giornaliera è applicata una riduzione del 30% sul canone complessivamente determinato ai sensi del periodo precedente.

4. Le tariffe di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono rivalutate annualmente con determinazione del Funzionario responsabile di cui all'art. 5 del presente Regolamento, in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per la città di Genova, rilevato al 31 ottobre. Il primo dato ISTAT da prendere a raffronto è il 31 ottobre 2022.

ART. 11

TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE E RELATIVI COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI

1. Le tipologie di occupazione e i relativi coefficienti moltiplicatori da applicare ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. d) ed e) del presente regolamento sono approvati dalla Giunta Comunale con propria deliberazione da adottare entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.
2. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine si intendono prorogati di anno in anno.

ART. 12

DETERMINAZIONE DEL CANONE

1. Il canone è commisurato alla occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore.
2. La misura complessiva del canone per le occupazioni permanenti è determinata moltiplicando la tariffa base prevista all'art. 10, comma 1, lett. A) per i coefficienti di valutazione di cui all'art. 11.
L'importo così ottenuto va ulteriormente moltiplicato per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari.
3. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista all'art. 10, comma 1, lett. B) la quale va moltiplicata per i coefficienti di cui all'art. 11.
L'importo così ottenuto va ulteriormente moltiplicato per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari e la risultante va moltiplicata per il numero dei giorni di occupazione.
4. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione perpendicolare al suolo del perimetro del maggior ingombro del corpo soprastante o sottostante.
Nel caso di tende, ombrelloni o simili, posti a copertura di aree pubbliche già occupate, il canone va determinato con riferimento alla sola parte eventualmente sporgente di oltre i 30 cm. dall'area assoggettata al pagamento del canone per l'occupazione del suolo.
Gli aggetti e le sporgenze sono misurati dal filo del muro.

ART. 13

MERCATI PERIODICI TEMATICI

1. I mercati tematici periodici possono essere istituiti con provvedimento della Giunta Comunale nel rispetto delle vigenti disposizioni normative.
2. La Giunta Comunale, con apposita direttiva, ne stabilisce l'eventuale esenzione dal pagamento del canone. Diversamente il promotore della manifestazione sarà tenuto ad effettuare il versamento del canone previsto per l'occupazione del suolo pubblico.

3. Lo svolgimento dei mercati, i criteri e le modalità di assegnazione dei posteggi di suolo pubblico sono disciplinati dal vigente "Regolamento comunale per le attività commerciali su aree pubbliche" e dalle altre disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia.

ART. 14

MODALITÀ E TERMINI PER IL PAGAMENTO DEL CANONE

1. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando la piattaforma di cui all'art. 5 del Codice dell'amministrazione digitale di cui al D.Lgs. 7/03/2005, n. 82, o le altre modalità previste dal medesimo codice o in caso di impossibilità all'utilizzo della suddetta piattaforma secondo le modalità stabilite dall'art. 2 bis del D.L. n. 193/2016 convertito con modificazioni dalla Legge n. 225/2016.
2. Il canone dovuto per le occupazioni di cui al presente Regolamento, può essere pagato in quattro rate, di eguale importo, scadenti nei mesi di marzo, giugno, settembre, novembre o in unica soluzione entro la scadenza dell'ultima rata.
3. Il versamento del canone non deve essere eseguito qualora l'ammontare complessivo dello stesso non superi € 12 per le occupazioni permanenti e € 5,00 per le occupazioni temporanee.
4. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.
5. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi di legge e le sanzioni di cui all'art. 16 considerandosi a tali effetti ogni singola scadenza una autonoma obbligazione.
6. Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.
7. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del Canone di cui al presente Regolamento assorbe quanto dovuto a titolo di TARI o tariffa corrispettiva, di cui ai commi 639, 667 e 668 della Legge n. 147/2013.

ART. 15

ACCERTAMENTI

1. L'amministrazione controlla i versamenti effettuati e sulla base degli elementi in suo possesso, risultanti dal provvedimento di concessione/autorizzazione, in caso di parziale, tardivo od omesso versamento, provvede alla notifica, anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, di appositi avvisi, con invito ad adempiere nel termine di 60 giorni dalla data di ricevimento.
Non si procede al recupero di importi, comprensivi di sanzioni ed interessi, inferiori a € 20,00.
2. La notifica dei predetti avvisi è effettuata entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'obbligazione.
3. Per le occupazioni abusive, il verbale di contestazione della violazione costituisce titolo per il versamento del canone, alla cui determinazione provvede l'ufficio competente dandone notizia all'interessato nel termine e con le modalità di cui ai precedenti commi.
4. Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento, l'amministrazione può invitare i concessionari o occupanti abusivi, indicandone i motivi, a esibire o trasmettere atti e documenti; inviare ai concessionari o occupanti abusivi questionari relativi a stati e

notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli concessionari o occupanti abusivi agli uffici pubblici competenti.

5. Per le operazioni di cui ai commi precedenti, il Comune ha la facoltà di avvalersi:
 - degli accertatori di cui ai commi 179 - 182 dell'art. 1, della Legge n. 296/2006, ove nominati;
 - del proprio personale dipendente;
 - di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con i quali il medesimo può stipulare apposite convenzioni.
6. Copia dei verbali redatti dall'organo d'accertamento, ivi compresi quelli elevati ai sensi del Codice della Strada limitatamente al personale a ciò abilitato, sono trasmessi al responsabile del canone o al Concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone per gli atti di competenza.

ART. 16 SANZIONI E INDENNITÀ

1. Per l'omesso o parziale versamento del canone si applica la sanzione amministrativa del 100% del canone.
Per il tardivo versamento del canone si applica la sanzione del 30% del canone tardivamente versato.
La sanzione è ridotta al cinque ed al quindici per cento dei canoni dovuti qualora il pagamento sia effettuato, prima dell'accertamento, rispettivamente entro od oltre 30 giorni successivi alla data di scadenza stabilita.
2. Alle occupazioni considerate abusive ai sensi del presente Regolamento si applicano:
 - a) un'indennità pari al canone – determinato in rapporto alla tipologia di occupazione - maggiorato del 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;
 - b) una sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità né superiore al doppio della stessa.
3. Per le occupazioni difformi dall'atto di concessione/autorizzazione, ai fini del calcolo della sanzione amministrativa pecuniaria, viene considerato il canone dovuto al netto del canone già corrisposto.
4. Le altre violazioni alle disposizioni contenute nel presente regolamento sono punite con l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, nella misura da € 25,00 a € 500,00 per ciascuna violazione.
5. Le sanzioni amministrative indicate nei commi 1 primo periodo, 2 lett. b) e 4 sono ridotte a un terzo se, entro 60 giorni dall'avvenuta contestazione, il contravventore procede al pagamento del canone, se dovuto, della sanzione e degli interessi moratori.
6. Sulle somme dovute per il canone si applicano gli interessi moratori, calcolati con maturazione giorno per giorno, a decorrere dalla data in cui sono divenuti esigibili.
La misura annua del tasso di interesse è determinata sulla base di quanto disposto dall'apposito Regolamento per la determinazione del calcolo degli interessi per i tributi comunali.
7. Il pagamento dell'indennità e della sanzione, anche in misura ridotta, non sanano l'occupazione abusiva, che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione

8. Per le occupazioni abusive si applicano, oltre alle sanzioni innanzi previste, quelle stabilite dall'art. 20, commi 4 e 5, del Codice della Strada di cui al D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 e/o le eventuali sanzioni previste dal vigente "Regolamento comunale per le attività commerciali su aree pubbliche".
9. L'indennità di cui al presente articolo è dovuta, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione abusiva, ciascuno dei quali risponde della propria violazione agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.
10. Le sanzioni di cui ai commi precedenti sono irrogate mediante accertamento esecutivo ai sensi dell'art. 1, comma 792 e seguenti della Legge n. 160 del 27/12/2019.

ART. 17

SANZIONI ACCESSORIE E TUTELA DEL DEMANIO PUBBLICO

1. Il Comune procede alla rimozione delle occupazioni prive della prescritta concessione o effettuate in difformità dalle stesse o per le quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale o da soggetto abilitato ai sensi della Legge n. 296/2006, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni.
2. Le spese di rimozione e di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione abusiva, ciascuno dei quali risponde della propria violazione agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva di cui all'articolo successivo del vigente Regolamento.
3. Nei casi di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche, l'accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione ed il ripristino dello stato dei luoghi.

ART. 18

RATEIZZAZIONE SU PROVVEDIMENTI DEFINITIVI

1. Su apposita richiesta del contribuente che ha ricevuto dal Comune un atto notificato e divenuto definitivo, il Funzionario responsabile concede, nelle ipotesi in cui il debitore versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo il seguente schema:
 - a) fino a € 100,00 nessuna rateizzazione;
 - b) da € 100,01 a € 500,00 fino a quattro rate mensili;
 - c) da € 500,01 a € 3.000,00 da cinque a dodici rate mensili;
 - d) da € 3.000,01 a € 6.000,00 da tredici a ventiquattro rate mensili;
 - e) da € 6.000,01 a € 20.000,00 da venticinque a trentasei rate mensili;
 - f) oltre € 20.000,00 da trentasette a settantadue rate mensili, fatto salvo il pagamento anticipato del 30% dell'importo dovuto e a condizione che il contribuente presti idonea garanzia fideiussoria di importo pari al residuo debito complessivo e con validità pari al periodo di dilazione richiesto. La fideiussione può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. 1/09/1993, n. 385 e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art.

1957, comma 2, del Codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Comune.

2. L'importo minimo rateizzabile non può essere determinato dalla somma di più provvedimenti.
3. La rateizzazione può essere eccezionalmente concessa prima della definitività dell'atto notificato solamente nei casi in cui esso non preveda la riduzione dell'importo dovuto qualora il pagamento avvenga entro il termine per la presentazione del ricorso.
4. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione, al quale sarà allegato il piano di rateizzazione con l'indicazione degli importi da pagare alle scadenze stabilite.
5. La data di scadenza della prima rata dovrà essere fissata in modo tale da consentire al debitore di disporre di almeno otto giorni lavorativi per effettuare il pagamento.
6. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione:
 - a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione;
 - b) l'importo residuo non può più essere rateizzato;
 - c) l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione;
 - d) non possono essere concesse successive rateizzazioni fino a che le rate scadute della rateizzazione decaduta non siano state integralmente saldate.
7. L'istanza di rateizzazione deve essere presentata, entro il termine perentorio di 120 giorni dalla intervenuta definitività dell'atto, utilizzando il modello predisposto dall'ufficio, contenente, fra l'altro, l'attestazione circa la situazione di temporanea e obiettiva difficoltà.
8. Ricevuta la richiesta di rateizzazione, il Comune può iscrivere l'ipoteca o il fermo amministrativo solo nel caso di mancato accoglimento della richiesta, ovvero di decadenza dai benefici della rateizzazione.
9. Il beneficio della rateizzazione non può essere concesso qualora:
 - a) il richiedente sia già debitore nei confronti del Comune per avvisi di accertamento, ingiunzioni fiscali e/o cartelle esattoriali, relativi/e ad annualità precedenti a quella oggetto della richiesta ed anche ad altre entrate;
 - b) siano già state intraprese azioni cautelari e/o esecutive per la riscossione coattiva del credito (es. fermi amministrativi, pignoramenti, ipoteche ecc.).
10. Su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, si applicano, decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'atto di cui al comma 1 e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale maggiorato di due punti percentuali.
11. Fino all'applicazione delle disposizioni di cui al comma 792 dell'art. 1 della Legge n. 160 del 27/12/2019, le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche alle ingiunzioni fiscali emesse ai sensi del Testo unico di cui al R.D. n. 639/1910.

ART. 19 RISCOSSIONE COATTIVA

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento è effettuata con la procedura di cui all'art. 1, commi 792 – 795 e 803, della Legge n. 160 del 27/12/2019, con attivazione delle procedure cautelari ed esecutive disciplinate dal Titolo II del D.P.R. n. 602/1973.

2. In caso di affidamento a terzi della gestione del servizio, il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 1 è svolto dal concessionario.
3. Le spese per l'espletamento della procedura coattiva vengono addebitate all'utente e sono recuperate con il procedimento di cui al comma 1).

ART. 20 RIMBORSI E COMPENSAZIONI

1. I soggetti obbligati al pagamento del canone possono richiedere, con apposita istanza, al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il rimborso del canone riconosciuto non dovuto è disposto dal Comune entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
Su tale somma spettano gli interessi, calcolati con maturazione giorno per giorno, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.
La misura annua del tasso di interesse è determinata sulla base di quanto disposto dall'apposito Regolamento per la determinazione del calcolo degli interessi per i tributi comunali.
3. Le somme da rimborsare possono essere compensate, su richiesta del contribuente, con gli importi dovuti al Comune a titolo di Canone patrimoniale di cui al presente regolamento. Il Funzionario responsabile comunica, entro 30 giorni dalla ricezione, l'accoglimento dell'istanza di compensazione.
4. Le somme da rimborsare sono compensate d'ufficio con gli eventuali importi dovuti dal soggetto passivo al Comune a titolo di canone o di penalità o sanzioni per l'occupazione abusiva del suolo pubblico. La compensazione avviene d'ufficio con provvedimento notificato al soggetto passivo.
5. Non si fa luogo al rimborso o alla compensazione se l'importo da rimborsare o compensare è inferiore a € 12,00.

ART. 21 CONTENZIOSO

1. Le controversie riguardanti il procedimento amministrativo della concessione o autorizzazione di cui al precedente art. 6, sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
2. Le controversie concernenti l'applicazione del canone restano riservate all'autorità giudiziaria ordinaria.

ART. 22 GESTIONE IN CONCESSIONE

1. Qualora la gestione del canone o di una sua parte sia affidata dal Comune ad un soggetto terzo, le competenze attribuite nel presente Regolamento al Comune sono da intendersi riferite al concessionario.

ART. 23
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del canone sono trattati nel rispetto del Regolamento generale sulla Protezione dei dati (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27/04/2016 e dei conseguenti successivi atti necessari per la sua completa attuazione.

ART. 24
CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO

1. Il presente Regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente Regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.
3. E' abrogata ogni altra norma regolamentare emanata dal Comune contraria o incompatibile con quelle del presente regolamento.
4. Per quanto non disposto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti, con particolare riferimento alla disciplina dettata per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche dal vigente Regolamento per l'applicazione del canone unico patrimoniale di occupazione del suolo pubblico o esposizione pubblicitaria, nonché dal Regolamento comunale per le attività commerciali su aree pubbliche.

ART. 25
DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Per le occupazioni in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento, il periodo temporale a decorrere dal 2021 e fino alla loro scadenza e/o proroga è disciplinato dalle disposizioni del presente Regolamento.
2. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali che disciplinano il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche non trovano più applicazione a decorre dal 1° gennaio 2021, fatta eccezione per quelle riguardanti i procedimenti di accertamento, recupero o rimborso.
3. Le concessioni/autorizzazioni rilasciate anteriormente al 1/01/2021 mantengono la loro efficacia, salvo il potere dell'Amministrazione concedente di apportare modifiche al contenuto degli atti, ricorrendone i presupposti di legge.
4. I versamenti di competenza dell'anno 2021 effettuati con le previgenti forme di prelievo costituiscono acconto sui nuovi importi dovuti a titolo di canone mercatale calcolati in base al presente Regolamento.

ART. 26
ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021.

Allegato sub “A” al Regolamento Canone mercatale

CLASSIFICAZIONE STRADE, SPAZI ED AREE PUBBLICHE AGLI EFFETTI DEL CANONE MERCATALE.

Classificazione in quattro categorie, come sotto dettagliate, delle strade, spazi ed altre aree pubbliche, conformemente alle rispettive zone di ubicazione in cui risulta suddiviso il territorio comunale nella planimetria che si intende pure approvata.

Il presente elenco e la relativa planimetria sono allegati sub “A” e sub “B” al regolamento di che trattasi del quale costituiscono parte integrante.

PRIMA CATEGORIA: comprende le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche ricadenti nella zona che nell’unita planimetria è colorata in arancione e che risulta delimitata dal seguente perimetro: la linea perimetrale inizia dall’estremo confine col Comune di Sori immediatamente al di sopra di Via Colombo prosegue in linea retta immediatamente al di sopra del civ. 26 di Via Colombo per congiungersi col tornante della Via Pr. Gaggianego, indi prosegue al di sopra della stessa Via Pr. Gaggianego, Castello e Montefiorito sino a raggiungere la Sal. Vanasco. Da tale punto si congiunge in linea retta con l’incrocio fra Via Pr. Miramare e Via Ansaldo, prosegue al di sopra di Via Ansaldo e Via M. Ignoto sino alla curva della Madonnetta (inizio Via S. D’Acquisto). Continua in linea retta congiungendosi con il confine superiore di Via dei Fieschi all’altezza dei civv. 3 e 5, prosegue al di sopra di Via dei Fieschi sino a Via Ponte di Legno, da qui segue l’andamento del viadotto autostradale, oltrepassa la Chiesa di San Rocco, quindi con andamento pressoché rettilineo al di sopra di Via Sommavilla arriva sino alla Via della Né e, costeggiando la stessa, prosegue a monte di Via V. Vastato sino al civ. 3, prosegue a monte della Via Pr. Rosa Bianca, quindi a monte di Via Pr. Palme civv. 91-93 e di Via Pr. Mimose civv. 8 e 6, scendendo sino alla Via Speroni al confine a monte sino all’altezza della Via Treganega Bassa dove con linea retta raggiunge il tornante della Via Filippo da Recco e costeggiando la stessa sul suo confine a monte raggiunge l’estremo confine con Camogli.

SECONDA CATEGORIA: comprende le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche ricadenti nella zona che nell’unita planimetria è colorata in verde e delimitata a valle dalla zona della prima categoria sopra descritta e a monte come segue: dal confine con Sori la linea perimetrale lambisce il confine a monte della Via Polanesi, Cornice Golfo Paradiso, Via S. D’Acquisto sino alla curva della Madonnetta, da tale punto, proseguendo in linea retta, raggiunge il confine con Avegno in Via Corticella ad Ovest del civico 23 di detta via, prosegue sul confine col Comune di Avegno sino a raggiungere la strada statale per Uscio che viene poi lambita nel suo confine a monte sino al tornante di Via Ponte di Vexina e in linea retta sino al primo tornante della Via della Né e sempre con andamento rettilineo raggiunge il confine con Camogli in Via Carbonara proseguendo poi sul confine per Camogli sino al confine della prima categoria.

TERZA CATEGORIA: comprende le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche ricadenti nella zona che nell’unita planimetria è colorata in azzurro e delimitata a valle dalla zona della seconda categoria sopra descritta e a monte come segue: dal confine del Comune di Sori la linea perimetrale prosegue sino all’incrocio con Sal. Costalunga, da tale punto sino al tornante del Sonoga (Cornice Golfo Paradiso), prosegue con andamento pressoché rettilineo e si unisce al secondo tornante della Via Ageno, raggiunge il confine Nord del viadotto autostradale per ricongiungersi immediatamente al di sotto con il confine della zona seconda.

QUARTA CATEGORIA: comprende tutto il restante territorio avente a confini nel lato Ovest le categorie terza e seconda ed i confini dei Comuni di Sori e Avegno; mentre nel lato Est il confine della zona seconda ed i confini dei Comuni di Avegno, Rapallo, e Camogli.

Allegato sub "B" al Regolamento Canone mercatale

